

Emendamento all'articolo 9

1. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole "in medicina generale" sono aggiunte le seguenti: "e in materia di emergenza-urgenza e di cure palliative";

b) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "corso di rispettiva frequenza" sono inserite le seguenti: "fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";

c) al comma 2, le parole "possono prevedere limitazioni del massimale degli assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo" sono sostituite dalle seguenti: "prevedono, ove necessario, limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale nell'ambito degli accordi integrativi regionali, e organizzano i corsi anche a tempo parziale, garantendo";

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il titolo di cui all'articolo 21, comma 1, può essere rilasciato a un medico che ha completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea."

3-ter. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, come introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 5, della direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE.

3-quater. All'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche, sono abrogate le lettere d) ed e).

3-quinquies. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che siano stati incaricati, entro il 31 dicembre 2018 e per almeno 12 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni, nell'ambito delle funzioni convenzionali previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previo superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, accedono al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti delle risorse di cui al comma 3-sexies. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri

previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.

3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-quinquies, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi, si provvede nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti. A tal fine il livello del finanziamento ordinario per il fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2019.

3-septies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono che i medici di cui al comma 3-quinquies in fase di assegnazione degli incarichi siano interpellati in subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-octies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nonostante l'attribuzione di incarichi ai medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollente e dei medici iscritti al corso di formazione specifica, non riescano a garantire la copertura di tutte le posizioni vacanti, possono provvedere nel rispetto dei principi di cui al comma 3-quinquies a destinare ulteriori risorse e modalità di finanziamento, ivi compresa l'eventuale previsione di una quota di partecipazione da parte medici di cui al comma 3-quinquies, per la copertura delle spese di organizzazione dei corsi di formazione.

3-nonies. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

3-decies. All' articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola "geriatria" sono inserite le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie".

3-undecies. Ai fini di cui al comma 3-decies, entro 120 giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministero della salute provvede ad aggiornare le Tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti di cui al DM 30 gennaio 1998.";

e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “per la finanza pubblica” sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto dal comma 3-sexies”.